



# COMUNE DI MISILMERI

Città metropolitana di Palermo

## Provvedimento del Sindaco

**COPIA**

**N. 41 del registro**

**Data 20 settembre 2018**

**Oggetto:** Resistenza all'atto di citazione promosso innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese dal sig. Giangreco Girolamo. Estensione dell'incarico all'avv. Antonino Monte, legale dell'Ente.

---

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di settembre, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del Comune;

Preso in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

### **Determina**

-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Resistenza all'atto di citazione promosso innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese dal sig. Giangreco

Girolamo. Estensione dell'incarico all'avv. Antonino Monte, legale dell'Ente», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

**Il Sindaco**

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

## Il Responsabile dell'Area 1 "Affari Generali ed Istituzionali"

Premesso:

- Che con atto di citazione promosso innanzi al Giudice di Pace Termini Imerese dal sig. Giangreco Girolamo, nato a Levanto il 09.05.1964 e residente in Misilmeri nella Via G. Gentile n. 56, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Barrale, elettivamente domiciliato in Belmonte Mezzagno, nella via Mandricelli n. 1, presso lo studio del medesimo avvocato, in atti, notificato a questo Ente dal predetto avvocato mediante pec, in data 08.05.2018 e assunto al protocollo generale del Comune in data 09.05.2018 al n. 16361, il ricorrente ha chiamato il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco *pro tempore*, a comparire il giorno 03 luglio 2018 innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese, per chiedere, tra l'altro, *rejectis adversis*, quanto segue:
  - a) Ritenere e dichiarare che l'incidente, occorsogli in data 07.10.2017, è da imputare ad esclusiva colpa e negligenza del Comune di Misilmeri ex art. 2051 e 2043CC;
  - b) Conseguentemente, condannare il Comune di Misilmeri, in persona del legale rappresentante pro tempore al pronto pagamento in favore del sig. Giangreco Girolamo, della complessiva somma di € 4.183,00 e che meglio sarà quantificata in corso di causa a mezzo apposita CTU o di quella maggiore o minore che il Giudice di Pace riterrà conforme a giustizia;
  - c) La detta cifra dovrà essere aumentata degli interessi sino al soddisfo e della somma dovuta per la svalutazione monetaria;
  - d) Con vittoria di spese, competenze ed onorari e aumento del 15%;
- Che l'atto di citazione de quo, scaturisce dal sinistro occorso al sig. Giangreco Girolamo in data 13.11.2017 in Misilmeri, nella Via Nazionale all'altezza del civico n. 57, quando dopo aver parcheggiato la propria autovettura, subito dopo sceso dall'auto, cadeva a terra a causa del manto stradale dissestato (mancanza di asfalto e cemento in prossimità di due tombini) che non era in alcun modo visibile né segnalato, secondo quanto descritto dall'avv. Giovanni Di Martino nella richiesta risarcitoria del 19.12.2017, integrata con nota pec del 2 gennaio 2018;
- Che l'Area I "Affari Generali e Istituzionali", con nota prot. n. 542 del 08.01.2018, a tutt'ora inevasa, ha chiesto all'Area 5 "Manutenzioni e Servizi a Rete di fornire apposita relazione tecnica sul luogo ove si è verificato il sinistro;
- Che questo Ente, in data 23.02.2018, ha provveduto a denunciare il sinistro ad AON Hewitt, gestore dei sinistri di questo Comune;
- Che l'AON Hewitt ha comunicato in data 28.02.2018, di aver preso in carico il sinistro de quo, chiedendo la trasmissione delle relazioni delle autorità e dell'Ufficio Tecnico;

- Che con nota prot. n. 13629 del 17.04.2018, l'avv. Salvatore Barrale, subentrato all'avv. Giovanni Di Martino, ha avanzato una nuova richiesta risarcitoria per conto del sig. Giangreco Girolamo;
- Che in data 08.05.2018, con nota acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 09.05.2018 al n. 16361, l'avv. Salvatore Barrale ha fatto pervenire la richiesta di negoziazione assistita ex art. 2 ess. Del D.L. 132/2014, convertito in legge 162/2014;
- Che con provvedimento del Sindaco n. 27 del 24.05.2018, è stato determinato, tra l'altro, resistere all'atto di citazione sopra cennato, nominando l'avv. Antonino Monte, quale legale dell'Ente;
- Che all'udienza del 04.07.2018, il Comune di Misilmeri si è costituito eccependo, preliminarmente:
  - 1) L'inesistenza della notifica dell'atto di citazione;
  - 2) L'improcedibilità della domanda perché non preceduta da invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita valido;
  - 3) L'infondatezza nel merito della domanda attorea relativamente al nesso di casualità;
- Che con atto di citazione promosso innanzi al Giudice di Pace Termini Imerese dal sig. Giangreco Girolamo, nato a Levanto il 09.05.1964 e residente in Misilmeri nella Via G. Gentile n. 56, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Barrale, elettivamente domiciliato in Belmonte Mezzagno, nella via Mandricelli n. 1, presso lo studio del medesimo avvocato, in atti, notificato a questo Ente dal predetto avvocato mediante raccomandata A/R, assunto al protocollo generale del Comune in data 20.07.2018 al n. 25234, il ricorrente ha chiamato il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco *pro tempore*, a comparire il giorno 7 novembre 2018 innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese, in ottemperanza all'ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese;
- Che a seguito della notifica del nuovo atto di citazione, è stato contattato l'avv. Antonino Monte, il quale, con nota pec del 24.07.2018, acclarata al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 25400, ha fornito una dettagliata relazione che di seguito si riporta:
 

*Nonostante la prima delle eccezioni sollevate, di cui sopra è cenno, per giurisprudenza monolitica, non ammette sanatoria, il GDP ha ritenuto di far notificare l'atto di citazione concedendo, all'uopo, di un termine per la notifica. Inoltre, è stato concesso alla stessa parte un termine per riformulare l'invito alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita, al Comune di Misilmeri. Il precedente, infatti, risultava viziato dalla mancanza della firma di controparte (sig. Giangreco), essendo firmato esclusivamente dal legale (anche questa eccezione formulata dalla difesa del Comune di Misilmeri). Pertanto, la notifica dell'atto di citazione e dell'eventuale invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita sono il frutto della citata ordinanza del GDP, dott.ssa Milia. Poiché questo difensore considera insanabile il vizio della inesistenza della*

*notificazione dell'atto di citazione (supportato in ciò dalla Giurisprudenza monolitica della Suprema Corte di Cassazione), si ritiene che il Comune debba costituirsi (nuovamente), a seguito della nuova citazione in giudizio, al fine di non incorrere in decadenze nella legge. Inoltre, lo scrivente, comunica di aver ricevuto sia la notifica del nuovo atto di citazione, che la proposta di convenzione di negoziazione assistita. Per quanto riguarda la prima si ritiene del tutto nulla la notificazione effettuata a questo difensore. Mentre per quanto riguarda la seconda, ancora una volta, l'invito alla stipulazione di negoziazione assistita risulta privo della sottoscrizione della controparte sig. Giangreco Girolamo e quindi invalido ai sensi di legge.*

Ritenuto, per quanto sopra esposto, al fine di tutelare le ragioni del Comune, dover conferire incarico ad un legale esterno all'Amministrazione Comunale, nella considerazione che il Comune non risulta, in atto, dotato di difensori muniti di patrocinio legale;

Tutto ciò premesso

Ritenuto che tale incarico, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della vigente disciplina per l'affidamento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della G.C. n. 85 del 27.09.2016, per l'evidente consequenzialità e complementarietà del giudizio, si può conferire all'avv. Antonino Monte;

Che con la medesima nota pec n. 25400/2018, l'avv. Antonino Monte ha, altresì, comunicato la propria disponibilità al conferimento del mandato per la resistenza al nuovo atto di citazione e alle stesse condizioni economiche del precedente incarico, per l'importo di € 832,21, comprensivo di IVA, cpa, spese generali e ritenuta d'acconto;

Visto l'art. 6 della sopra richiamata disciplina, il quale prevede che l'affidamento dell'incarico legale avverrà con la sottoscrizione del disciplinare di incarico, da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;

Ritenuto doversi procedere, con successivo e superato atto gestionale, all'assunzione dell'impegno di spesa presunto pari ad € 832,21, comprensivo di IVA, c.p.a., spese generali e ritenuta d'acconto come per legge, mediante imputazione contabile sull'int. Cod. 01.11.103 cap. pag. 124, denominato "spese per liti, arbitraggi, patrocinio legale e risarcimenti", del bilancio corrente esercizio finanziario 2018, in corso di formazione;

Dato atto che si procederà alla liquidazione delle competenze e degli onorari di causa in favore del professionista, a saldo, previa presentazione di regolare parcella, in conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare d'incarico;

Vista la L.R. 23 dicembre 2000 n. 30 e s.m.i., recante norme sull'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare dell'Assessorato degli Enti Locali n. 2 del 13 aprile 2001;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

### **Propone**

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:

#### **Al Sindaco:**

- a) Resistere al nuovo atto di citazione promossi innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese dal sig. Giangreco Girolamo;
- b) Nominare l'Avv. Antonino Monte del foro di Palermo, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della vigente disciplina per l'affidamento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della G.C. n. 85 del 27.09.2016, quale legale di fiducia dell'Ente per resistere all'atto di citazione in commento;
- c) Approvare lo schema del disciplinare d'incarico da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso.
- d) Fare fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 832,21, mediante imputazione contabile sull'int. Cod 01.11.103 cap. pag. 124, denominato "spese per liti, arbitraggi, patrocinio legale e risarcimenti" del bilancio corrente esercizio finanziario, in corso di formazione, disponibile, su cui si procede alla prenotazione della spesa e sul quale, successivamente, sarà assunto formale impegno di spesa dalla competente struttura burocratica;
- e) Dare mandato alla competente struttura burocratica di attendere ai consequenziali adempimenti gestionali.

Misilmeri 19.09.2018

**Il proponente**

F.to: dott. Antonino Cutrona

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 19.09.2018

**Il Responsabile dell'Area 1**

F.to: dott. Antonino Cutrona

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

Pre-imp.n.964 del 2018

Misilmeri, 20.09.2018

**Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"**

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
dalla residenza municipale, li 21.09.2018

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

---

**Affissa all'albo pretorio on line dal 21.09.2018 al 06.10.2018  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"  
Defissa il 07.10.2018**

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

**CERTIFICA**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 21.09.2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

---